

REGIO DECRETO-LEGGE 15 luglio 1938-XVI, n. 1249.

NORME PER L'INSEGNAMENTO DELLA CULTURA MILITARE NELLE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI DEL REGNO.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2152;

Veduto il R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1990;

Veduto il R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1541;

Vedute l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta e urgente di apportare modificazioni alle norme relative all'insegnamento della cultura militare nelle scuole medie e superiori;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1541, è sostituito dal seguente:

"All'insegnamento della cultura militare, sia di primo che di secondo e di terzo grado, è riservata un'ora settimanale di lezione. In ogni caso, la durata del corso non deve essere inferiore alle 30 lezioni, non comprese in esse le visite compiute, a integrazione dell'insegnamento, ad enti militari, siti nella sede della scuola od in altra sede".

Art. 2

L'art. 3 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1541, è sostituito dal seguente:

"I programmi per i vari gradi dell'insegnamento sono stabiliti e, occorrendo, modificati con decreto reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, sentiti i Ministeri militari".

Art. 3

Il Ministro per l'educazione nazionale, d'intesa con i Ministri militari, forma, ad ogni triennio, per provincia e per ogni grado d'insegnamento, gli elenchi degli ufficiali in servizio permanente e delle categorie in congedo, idonei all'insegnamento della cultura militare.

Art. 4

I rettori delle Università e i direttori degli Istituti d'istruzione superiore, provvedono rispettivamente, per le Università e per gli Istituti d'istruzione superiore, alla nomina degli incaricati per l'insegnamento di terzo grado, scegliendoli tra gli ufficiali compresi nell'elenco della provincia in cui ha sede l'Università o l'Istituto. Se l'elenco sia esaurito, la scelta potrà cadere su ufficiali compresi negli elenchi delle provincie limitrofe, da richiedere al Ministero dell'educazione nazionale, dopo che sia stato provveduto alla nomina degli incaricati per le scuole delle provincie stesse.

I Regi provveditori agli studi nominano per i Regi istituti d'istruzione media, gli incaricati di cultura militare di primo e di secondo grado, scegliendoli tra gli ufficiali compresi negli elenchi formati dal Ministero per la rispettiva provincia, tenendo conto, per l'assegnazione della sede, delle domande e dando la precedenza a quelli che risiedono nel centro di insegnamento. Se l'elenco della provincia sia esaurito, il provveditore richiede ai provveditori delle provincie limitrofe gli elenchi degli ufficiali ancora disponibili e provvede alle ulteriori nomine. Gli elenchi degli incaricati per l'insegnamento di primo, secondo e terzo grado sono comunicati al Ministero dell'educazione nazionale e da questo, per conoscenza ai Ministeri militari.

Art. 5

I rettori delle Università, i direttori degli Istituti d'istruzione superiore e i provveditori agli studi, provvedono, secondo la rispettiva competenza, e con le modalità di cui all'articolo precedente, alla sostituzione degli incaricati che per qualsiasi motivo si rendesse necessaria. I relativi provvedimenti sono comunicati al Ministero dell'educazione nazionale il quale ne informa, per conoscenza, i Ministeri interessati.

Art. 6

Quando debba disporsi la cancellazione di taluno degli iscritti negli elenchi degli insegnanti di cultura militare, il Ministero per l'educazione nazionale provvederà alla cancellazione stessa, d'intesa con i Ministri militari interessati.

Art. 7

La nomina degli incaricati è fatta, normalmente, per la durata di un triennio.

L'incaricato cessa dal servizio anche prima del compimento del triennio, per il raggiungimento dei limiti di età stabiliti per la cessazione del servizio degli insegnanti di ruolo del rispettivo ordine di scuole.

In caso di cambiamento di residenza dell'ufficiale da una ad altra provincia, il Ministro per l'educazione nazionale provvede alla di lui cancellazione dall'elenco in cui era iscritto e alla inclusione nell'elenco della provincia, dove si è stabilito. Il trasferimento importa la cessazione dell'incarico ottenuto nella provincia di provenienza, ma non la nomina nelle scuole della provincia di nuova residenza, salvo il caso di chiamata per sostituzione, o di nomina per scadenza del triennio.

Art. 8

I docenti di cultura militare fanno parte, a tutti gli effetti, del corpo insegnante. Essi hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri degli altri insegnanti incaricati e ad essi si applicano le disposizioni riguardanti il personale incaricato, in quanto non siano in contrasto col presente decreto.

Art. 9

L'esame di cultura militare di primo grado viene sostenuto al termine del corso annuale. L'esame di secondo grado è sostenuto alla fine del primo anno di corso, sul programma relativo, e alla fine del biennio; gli

alunni delle scuole Regie, pareggiate e parificate sono peraltro promossi al secondo anno del corso, ove abbiano conseguito esito favorevole nelle scrutinio finale. L'esame di terzo grado viene sostenuto prima del conseguimento del titolo accademico.

L'esame di cultura militare si svolge con le stesse modalità degli esami delle altre discipline. L'incaricato dell'insegnamento di secondo grado fa parte della Commissione per l'ammissione agli istituti medi superiori.

Ad ogni Commissione per gli esami di maturità o di abilitazione, è aggregato un insegnante di cultura militare di secondo grado, nominato, nell'ambito di ciascuna provincia, dal Regio provveditore agli studi.

Art.10

Gli alunni che in sede di scrutinio o nella sessione estiva degli esami di primo o secondo grado siano stati riprovati in cultura militare, sono ammessi all'esame di riparazione anche se siano stati rimandati in altre due materie.

Il voto assegnato alla cultura militare in sede di scrutinio o di esame, concorre alla formazione della media anche agli effetti dell'esenzione dalle tasse scolastiche.

Art.11

L'art.6 del R.decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n.1541, è sostituito dal seguente:

"La retribuzione di cui all'art.6 del R.decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n.1990, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n.83, è fissata nella misura di L.500 per il 1° grado, di L.700 per ogni anno del corso di 2° grado e di L.2000 per ogni anno del corso di 3° grado, non soggetta alle riduzioni di cui ai Regi decreti 20 novembre 1930-IX, n.1491, e 14 aprile 1934-XII, n.651, ed è pagata in dodici rate mensili posticipate a partire dalla data dell'inizio dell'anno scolastico.

"La retribuzione spetta agli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica incaricati dell'insegnamento della cultura militare, a qualunque categoria appartengano e in qualunque posizione si trovino.

"Quando l'insegnante non raggiunga le trenta ore di lezione, la retribuzione è da proporzionarsi al numero delle ore di lezione effettivamente svolte, operando le eventuali riduzioni nell'ultima mensilità, ed, occorrendo, in quelle immediatamente precedenti".

Art.12

All'art.7 del R.decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n.1541, è sostituito il seguente:

"Agli incaricati che, per impartire l'insegnamento della cultura militare, debbono recarsi in località diversa da quella della loro residenza abituale, spettano, oltre la retribuzione di cui agli articoli precedenti, i seguenti rimborsi e indennità:

a) agli ufficiali in servizio, a qualunque categoria appartengano, le normali indennità di soggiorno e il rimborso delle spese di trasporto secondo le norme stabilite dai regolamenti in vigore per viaggi di servizio. L'indennità di soggiorno fuori sede non è peraltro cumulabile con la retribuzione;

b) agli ufficiali non in servizio:

il rimborso delle spese di viaggio in prima classe, qualora la località di partenza e di arrivo siano servite da ferrovia. In caso diverso sarà rimborsato il prezzo del biglietto relativo al mezzo meccanico di trasporto più economico adibito a regolare e periodico pubblico servizio. Ove manchi ogni regolare mezzo di trasporto, verrà corrisposta la indennità chilometrica prevista dalle norme in vigore per i viaggi di servizio sulle strade ordinarie;

l'aumento di un decimo sull'importo delle spese di viaggio;

l'indennità di L.12 per il primo grado, di L.14 per il secondo grado, di L.20 per il terzo grado, non soggette alle riduzioni di cui al R.decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n.1491, e al R.decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n.561, per ogni giornata d'insegnamento. Tali indennità non sono cumulabili.

"Quando i viaggi hanno luogo fra due località servite dalle ferrovie dello Stato è fatto obbligo agli interessati di servirsi delle ferrovie stesse.

"I rimborsi e le indennità di cui al presente articolo spettano anche agli incaricati di cultura militare che devono recarsi in località diverse da quella della loro residenza abituale e della scuola per condurre gli alunni - non più di due volte all'anno - in visita ad enti militari, a integrazione dell'insegnamento".

Art.13

Gli incaricati di cultura militare nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore, partecipano al riparto del terzo del fondo di cui all'art.1 del R.decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n.2145, e gli insegnanti delle Regie accademie di belle arti e della Regia accademia d'arte drammatica, partecipano al riparto delle propine di esame con le modalità di cui all'art.81 del decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n.1852.

Gli esaminatori di cultura militare nelle Commissioni di maturità, di abilitazione e di diploma hanno il trattamento economico dei membri aggregati.

Art.14

Sono abrogati gli articoli 4,5,9 e 10 del R.decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n.1541, e tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto il quale entrerà in vigore dall'inizio dell'anno scolastico 1938-39-XVII.

Le disposizioni, peraltro, concernenti la formazione degli elenchi degli insegnanti, avranno attuazione entro un anno dalla data suddetta, restando in vigore, fino a quando non si sia provveduto alla detta formazione, gli albi compilati in base alle precedenti disposizioni e le norme in esse stabilite per la nomina e la sostituzione dei docenti.

Art.15

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 luglio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - BOTTAI - DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 77. - MANCINI.

Visto, per copia conforme - Torino, 22 agosto 1938 - Anno XVI

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Sturlo